

Si informa che, a seguito della conversione in legge del Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013 (recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), è stata introdotta una limitazione alla detraibilità dei premi assicurativi corrisposti.

In base alla sopracitata normativa, è stato infatti ridotto l'ammontare annuo massimo di premio per il quale è possibile beneficiare della detrazione fiscale del 19%, così come di seguito indicato.

	Ante Decreto - fino a periodo d'imposta 2012 (fino a dichiarazione dei redditi 2013)	Per periodo imposta 2013 (dichiarazione dei redditi 2014)	A partire dal periodo d'imposta 2014 (da dichiarazione dei redditi 2015 in poi)
Importo massimo su cui calcolare la detrazione (cumulativo di tutti i premi/polizze che possono beneficiare delle detrazioni)	1.291,14 €	630,00 €	530,00 €
Detrazione effettiva massima	245,32 €	119,70 €	100,70 €

Le polizze interessate dalla modifica sono quelle aventi per oggetto il rischio di:

- Morte
- Invalidità permanente non inferiore al 5% derivante da qualsiasi causa
- Non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (solo per il periodo di imposta 2013)

Sono inoltre interessate tutte le polizze vita e infortuni stipulate e rinnovate entro il 31/12/2000.

Per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a partire dal periodo di imposta 2014, i relativi premi potranno ancora godere della detrazione nel limite di 1291,14 €, al netto dei premi corrisposti per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente per i quali opereranno invece i nuovi limiti sopra citati.

Sono invece esclusi da modifiche i premi/contributi versati a polizze previdenziali (PIP/FIP) e a fondi pensione per i quali permane immutata la deduzione (dall'imponibile) fiscale massima di euro 5.164,57 annui.

Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione delle presente avviso.